



## Provvedimenti per i casi di rigore COVID-19 concernenti le imprese

### Scheda informativa per imprese con una cifra d'affari annua superiore a 5 mio. di franchi

---

#### Aggiornamento 12 agosto 2021

Le imprese le quali hanno presentato tempestivamente la prima domanda ordinaria entro il 30 giugno 2021, hanno la possibilità di inoltrare a posteriori domanda per cali della cifra d'affari subiti fino a fine giugno 2021. Il precedente termine del 15 agosto 2021 per l'inoltro a posteriori di domande per cali della cifra d'affari viene prorogato di oltre due settimane. Dopo la **sca-**  
**denza del nuovo termine, ovvero dopo il 31 agosto 2021**, non saranno più accettate domande a posteriori.

#### Condizioni generali e informazioni

Le risposte in merito alle condizioni generali e ulteriori informazioni sui provvedimenti per casi di rigore sono disponibili online su [Centro assistenza di easygov.ch](https://www.easygov.ch) o su [www.seco.admin.ch](https://www.seco.admin.ch)  
→ Lavoro → Nuovo coronavirus → Provvedimenti per i casi di rigore → Domande e risposte

Per imprese con **una cifra d'affari annua superiore a 5 mio. di franchi** a fine marzo 2021 la Confederazione ha deciso **regole uniformi a livello nazionale** e le ha poste in vigore con effetto al 1° aprile 2021. I Cantoni non possono derogare a queste regole.

In linea di principio si applicano i requisiti validi per tutte le imprese. Si rinvia alle altre schede informative. Le deroghe sono indicate in seguito.

#### Soglia del calo della cifra d'affari

Per le imprese con una cifra d'affari annua superiore a 5 mio. di franchi la soglia minima del 15 % per il calo della cifra d'affari **non vale** se dal 1° novembre 2020 esse sono state **chiuse per 40 giorni su ordine delle autorità**.

- Anche per le imprese chiuse vale il principio secondo cui gli aiuti vengono erogati solo per **costi fissi non coperti**.

Le imprese **non chiuse su ordine delle autorità** devono raggiungere un calo della cifra d'affari superiore al 40 %. Se questa soglia non viene raggiunta, le imprese possono inoltrare un conto settoriale. Per i settori aperti vale una soglia del calo della cifra d'affari di oltre il 40 %, mentre per i settori chiusi non è necessaria una comprova del calo della cifra d'affari.

### Calcolo del calo della cifra d'affari

Viene confrontata la **cifra d'affari media degli anni precedenti** (secondo il metodo di calcolo applicato per tutte le imprese) con la **cifra d'affari conseguita in un periodo di riferimento da scegliere e della durata di 12 mesi**. I periodi di riferimento sono quelli validi per tutte le imprese (ad es. l'anno 2020 o il periodo tra il 01.04.2020 e il 31.03.2021).

**NOTA 1:** se un'impresa deve provare un calo della cifra d'affari superiore al 40 %, essa deve scegliere il periodo di riferimento nel quale viene raggiunta questa soglia.

- Es.: se un'impresa non raggiunge la soglia del 40 % nel periodo di riferimento 2020, essa non ha diritto di percepire aiuti per casi di rigore. Se essa sceglie il periodo tra il 01.03.2020 e il 28.02.2021 e in questo raggiunge la soglia del 40 % di calo della cifra d'affari, essa ha diritto di percepire aiuti per casi di rigore. Spetta all'impresa scegliere il periodo di riferimento nel quale viene raggiunta la soglia del calo della cifra d'affari.

**NOTA 2:** il periodo di riferimento non influisce sui mesi per i quali viene erogato un contributo.

L'impresa può fare domanda in ogni caso per i cali della cifra d'affari fino a giugno del 2021.

- Es.: se l'impresa sceglie il periodo di riferimento 2020, in una prima fase viene erogato il contributo per i cali della cifra d'affari subiti nel 2020. Tuttavia l'azienda può inoltrare in via aggiuntiva anche i cali delle cifre d'affari per i mesi tra gennaio e al più tardi giugno 2021.

### Calcolo del contributo

Il contributo viene calcolato moltiplicando il calo della cifra d'affari con i costi fissi dell'impresa.

La Confederazione ha stabilito le quote forfetarie massime dei costi fissi.

- per le agenzie di viaggio, il commercio all'ingrosso e il commercio di autoveicoli: 8 per cento;
- per il commercio al dettaglio: 15 per cento;
- per tutte le altre imprese: 25 per cento.

I Cantoni possono stabilire quote più basse attribuibili ai costi fissi se le quote forfetarie dei costi fissi potrebbero determinare un sovraindennizzo. **Il Cantone dei Grigioni calcola la quota effettiva attribuibile ai costi fissi dell'impresa, più il 20 % della quota attribuibile alle spese del personale e moltiplica questa quota con il calo della cifra d'affari. Ne risulta il contributo. Occorre rispettare la quota dei costi fissi stabilita dalla Confederazione.**

I cali delle cifre d'affari nei **settori** vengono tenuti in considerazione fino a un importo massimo pari ai cali complessivi delle cifre d'affari dell'impresa, dato che altrimenti si avrebbe un sovraindennizzo per l'impresa.

**Non ci sono supplementi.** Il contributo viene calcolato in base al **periodo di riferimento indicato**. Per i **mesi tra gennaio e giugno 2021** il calo della cifra d'affari può essere fatto valere in via aggiuntiva.

- Per questi mesi il calo della cifra d'affari viene calcolato confrontando le cifre d'affari conseguite nei mesi corrispondenti del 2018 e del 2019 con le cifre d'affari conseguite nei mesi corrispondenti del 2021.

### **Limiti dei contributi**

I contributi sono limitati al 20 % della cifra d'affari conseguita nell'anno precedente e a un importo massimo di 5 mio. di franchi. Per imprese che hanno subito un calo della cifra d'affari superiore al 70 % vale una limitazione al 30 % della cifra d'affari dell'anno precedente e a un importo massimo di 10 mio. di franchi. Per imprese alle quali dal 1° marzo 2020 è apportato, sotto forma di conferimenti in contanti, nuovo capitale proprio con incidenza sulla liquidità in misura pari almeno al 40 per cento del contributo superiore a 5 milioni di franchi, valgono anche i limiti del 70 % e di 10 mio. di franchi.

### **Partecipazione condizionata agli utili (rimborso dei contributi)**

Le imprese con una cifra d'affari annua superiore a 5 mio. di franchi sono tenute a rimborsare al Cantone i contributi erogati dal 1° aprile 2021 per un importo pari all'utile annuo imponibile 2021. Dall'utile annuo del 2021 possono essere dedotte perdite risalenti al 2020.

### **Documentazione e prove**

Le imprese chiuse su ordine delle autorità e con una cifra d'affari annua superiore a 5 mio. di franchi devono anche **rispettare** il requisito posto dall'art. 4 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore (adozione di provvedimenti necessari alla protezione della liquidità e della base di capitale). **Esso non viene meno.**

In aggiunta alla documentazione richiesta, occorre inoltrare almeno:

- l'estratto del registro di commercio;
- l'estratto del registro delle esecuzioni;
- i conti annuali 2018 e 2019 (bilancio, conto annuale e allegato), e, se disponibile, 2020
- se l'impresa è soggetta all'obbligo di revisione: i conti annuali riveduti;
- la ripartizione settoriale completa se viene inoltrata una richiesta secondo l'articolo 2a (settori);
- i conteggi settoriali dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 o, se questi non sono disponibili, un'altra comprova per il calo della cifra d'affari fatto valere.

### **Inoltre di ulteriori cali della cifra d'affari fino a giugno 2021**

Le imprese verranno informate in merito alla procedura da seguire mediante e-mail separata o nel quadro della prima decisione di contributo. **Il termine per inoltrare a posteriori domande di aiuti per cali della cifra d'affari è prorogato fino al 31 agosto 2021.**